LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori
Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio
Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 13 novembre 2020.

Oggetto: **DL 149 del 09.11.2020 – "RISTORI BIS" ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese (...) connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (sintesi dei principali aspetti di gestione del rapporto di lavoro). Nuove zone arancioni e rosse.**

Con il provvedimento "Ristori Bis", dopo pochi giorni dal DL Ristori, sono state approvate altre misure a sostengo di lavoratori e imprese in relazione alla definizione di zone gialle, arancioni e rosse di cui al DPCM 03.11.2020. Il rincorrersi di normative emergenziali rende complesso il sistema di riferimento e la correlazione delle varie disposizioni. Di seguito vengono quindi sintetizzate le principali novità (alcune delle quali necessitano di provvedimenti applicativi e circolari esplicative).

Artt. 7 e 11 Sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Viene prevista la sospensione, rispettivamente, dei versamenti delle ritenute IRPEF e addizionali all'IRPEF nonché dell'IVA e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza il 16 novembre 2020. I destinatari delle sospensioni sono in gran parte riconducibili a datori di lavoro/sostituti d'imposta operanti nelle aree del territorio nazionale considerate arancioni o rosse e delle zone gialle per i codici Ateco individuati dall'allegato 2 del DL Ristori Bis (anche allegato 1 per i contributi) o dagli artt. 2 e 3 del DPCM 3.11.2020 e art. 30 del DL Ristori bis.

In particolare per i contributi, la norma non eccelle per chiarezza espositiva sospendendo i contributi con scadenza nel mese di novembre ma richiamando l'art. 13 d. 1 del precedente DL Ristori che, invece, sospendeva solo i contributi di competenza di novembre (quindi con scadenza il 16.12.2020) per le aziende che avessero sospeso o ridotto l'attività a seguito del DPCM 24.10.2020 Si ritiene quindi che, dal combinato disposto dei due provvedimenti e da alcuni chiarimenti dell'ultima ora dell'INPS si possano considerare sospesi sia i versamenti dei contributi in scadenza al 16.11 che quelli del 16.12. Sotto si offre una sintesi del regime delle sospensioni:

- Fisco - datore di lavoro / sostituto che ha le condizioni per sospendere le ritenute e addizionali del 16.11: si ritiene di NON versare le somme relative all'erario. Andrà invece versata la terza rata dell'eventuale restituzione delle sospensioni di inizio periodo emergenziale i cui versamenti sono ripresi a rate dal 16.9.2020;

- Contributi - datore di lavoro che ha le condizioni per sospendere il versamento dei contributi Inps relativi ai rapporti di lavoro dipendente in scadenza al 16.11: si ritiene di NON versare le somme relative ai contributi relativi a tali rapporti (quota azienda e quota lavoratore comprese le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria) ed eventuali rateazioni amministrative in corso. Andrà invece versata la terza rata dell'eventuale restituzione delle sospensioni di inizio periodo emergenziale i cui versamenti sono ripresi a rate dal 16.9.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Per i datori di lavoro / sostituti / clienti che possono fruire delle sospensioni riteniamo debbano invece essere versati:

- i contributi di fondi contrattuali;
- i contributi alla gestione separata Inps (il DL Ristori Bis cita solo "datori di lavoro" e non anche dei committenti);
- i contributi artigiani e commercianti (nel DL Ristori Bis non si fa menzione di alcuna sospensione);
- i premi Inail (sono esclusi esplicitamente dal c. 1 dell'art. 11);

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

L'eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancioni e rosse, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva.

Art. 12 Trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga – 6 settimane aggiuntive applicabili ai lavoratori in forza alla data del 9.11.2020).

I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (DL Ristori) sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL Ristori bis. Si ricorda infatti che le 9 + 9 settimane del DL 104/2020 e la misura aggiuntiva delle 6 settimane previste dal DL Ristori erano destinate solo ai lavoratori in forza al 13.7.2020. Il DL Ristori bis ha invece esteso il diritto alle 6 settimane del DL Ristori ai lavoratori in forza al 9.11.2020. Attenzione, le 6 settimane aggiuntive verranno computate con effetto retroattivo dal 16.11.2020 anche per le settimane del DL 104 già autorizzate nel periodo 16.11 / 31.12.2020. Questa novità risulta significativa per le aziende che avessero titolo per le sei settimane, cioè per quelle che abbiano terminato le 9 + 9 del DL 104/90 e per le aziende che hanno limitato o sospeso l'attività a seguito del DPCM 24.10.2020.

Art. 13 Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (solo lavoratori subordinati).

Al genitore che si trovi nella condizione di avere un figlio con attività didattica in presenza sospesa nelle Regioni "rosse" (solo scuole medie), ove non possa svolgere attività lavorativa in smart working, è data la possibilità di fruire di un congedo straordinario retribuito con il 50% della retribuzione spettante. Il diritto spetta alternativamente ad un solo genitore (ci si riferisce ai soli lavoratori dipendenti).

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Art. 14. Bonus baby-sitting (solo lavoratori non subordinati iscritti alla gestione separata Inps o gestioni speciali Inps AGO).

Al genitore che si trovi nella condizione di avere un figlio con attività didattica in presenza sospesa nelle Regioni "rosse" (solo scuole medie), ove non possa svolgere attività lavorativa in smart working, è data la possibilità di fruire di un bonus massimo di 1.000 €. Il diritto spetta alternativamente ad un solo genitore (ci si riferisce ai soli lavoratori c.d. parasubordinati o autonomi delle gestioni Inps succitate) ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il bonus è erogato tramite la gestione del libretto di famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Altre misure: vengono sostituiti e integrati alcuni allegati del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (TU sulla sicurezza sul lavoro) al fine di migliorare le misure ed i livelli di contenimento del contagio da Covid19, viene esteso a dicembre 2020 l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, vengono stabiliti contributi per le aziende dalla c.d. quarta gamma, vengono estese al 31.1.2021 le disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, vengono prese misure per i lavoratori sportivi e per IL Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, vengono previsti nuovi contributi a fondo perduto

RIPRODUZIONE VIETATA

per le attività che siano state chiuse o limitate dal DPCM 3.11.2020 (allegato 2 del DL Ristori bis), viene prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, viene cancellata a determinate condizioni per i soggetti di cui all'allegato 2 la seconda rata IMU, viene previsto un credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020) per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del DPCM 3.11.2020, ecc. ecc. (si rinvia al testo per le ulteriori misure adottate).

Con l'Ordinanza 10.11.2020 del Ministero della Salute, si dispongono nuove zone arancioni per le seguenti Regioni (per il periodo di 15 giorni):

- Abruzzo
- Basilicata,
- Liguria
- Toscana
- Umbria.

Mentre è stata individuata come zona rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA